

**AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI**

**III TRIMESTRE 2022**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**(deliberazione 295/2022/R/com)**

## INDICE

Premessa e sintesi degli interventi	3
Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti	5
3 Decreto-legge 50/22 in merito ai <i>bonus</i> sociali	7
4 Relazione di rendicontazione 212/2022/I/com	7
5 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	8
6 Il decreto-legge 80/22	10
7 Altre considerazioni in merito al settore gas	11
Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2022	14
8 Aggiornamento dal 1 luglio 2022 per il settore elettrico e per il settore gas	14
9 Altre disposizioni in merito al settore elettrico	14
10 Disposizioni in merito ai <i>bonus</i> elettrico e gas	15
11 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 ottobre 2022 e dal 1 gennaio 2023	15
Parte terza: altre disposizioni	16
12 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato	16
13 Disposizione in tema di procedimento per la definizione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale	16

## Premessa e sintesi degli interventi

- 1.1 La deliberazione 295/2022/R/com<sup>1</sup>, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 luglio 2022, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas.
- 1.2 Anche il III trimestre 2022 è stato caratterizzato da uno scenario di forti tensioni sui prezzi delle *commodities* energetiche, attestati o previsti a livelli ancora più alti rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente.
- 1.3 In tale contesto emergenziale, ormai prolungato, il Governo ha nuovamente adottato provvedimenti al fine di mitigare l'impatto di tale congiuntura sui clienti finali, stanziando ulteriori risorse del Bilancio dello Stato, con il decreto-legge 80/22<sup>2</sup>. Detto decreto è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella stessa data di approvazione delle deliberazioni dell'Autorità di aggiornamento tariffario per il III trimestre 2022. Le deliberazioni hanno pertanto tenuto conto delle disposizioni del suddetto decreto, poi pubblicato (con testo conforme) sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2022, n. 151.
- 1.4 È stato pertanto possibile confermare anche per il III trimestre 2022 l'annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema del settore elettrico e del settore gas per tutte le utenze, nonché il rafforzamento, per il medesimo trimestre, del *bonus* elettrico<sup>3</sup> e del *bonus* gas<sup>4</sup> (di seguito, anche, *bonus* sociali).
- 1.5 L'aggiornamento del III trimestre 2022 ha risentito anche dell'effetto di alcune disposizioni del Governo adottate nei mesi precedenti.
- 1.6 Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni del decreto-legge 21/22<sup>5</sup>, che ha previsto l'ampliamento della platea dei beneficiari dei *bonus* sociali per il periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022, incrementando a 12.000 euro la soglia ISEE di ammissione, nonché del decreto-legge 50/22<sup>6</sup> (poi in parte modificate dal decreto-legge 80/22), che nella sua formulazione modificata prevede la retroattività di tale ampliamento fermo restando, per il I trimestre 2022, il valore soglia ISEE valido per tale trimestre.
- 1.7 L'andamento in forte crescita dei prezzi del gas ha rinnovato e rafforzato l'impatto negativo sugli oneri in capo ad alcuni conti della RTTG<sup>7</sup>, su alcuni dei quali, peraltro, gravano anche gli oneri degli incentivi per il riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori di mercato, come previsto dal decreto-legge 17/22<sup>8</sup>. Tali conti appaiono in

---

<sup>1</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com, [www.arera.it/it/docs/22/295-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/295-22.htm).

<sup>2</sup> Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80.

<sup>3</sup> La compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico.

<sup>4</sup> La compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati.

<sup>5</sup> Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

<sup>6</sup> Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

<sup>7</sup> La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, [www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm](http://www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm).

<sup>8</sup> Il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34.

sofferenza nonostante i significativi incrementi di alcune componenti, già decisi nelle deliberazioni precedenti.

- 1.8 L'Autorità è dovuta intervenire nuovamente prevedendo ulteriori incrementi di componenti tariffarie di cui alla RTTG con efficacia a partire dal quarto trimestre 2022 ( $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$  e  $CRV^{ST}$ ).
- 1.9 Tali aumenti sono controbilanciati solo parzialmente dalla decisione di mantenere comunque invariata e pari a zero l'aliquota delle componenti tariffarie RE e RET anche per IV trimestre 2022, nonché di azzerare, a partire dal 1 gennaio 2023, la componente tariffaria  $CRV^{FG}$ .

## Parte Prima: previsioni ed elementi di contesto in relazione ai settori elettrico e gas

### 2 Misure straordinarie sugli oneri generali di sistema nei trimestri precedenti

- 2.1 Nel corso del 2021 e dei primi mesi del 2022 si è evidenziato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull'aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero.
- 2.2 In relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, l'Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021, del I trimestre 2022 e del II trimestre 2022, rese possibili dalle disposizioni adottate dal Governo, che con diverse misure ha via via previsto il trasferimento a Cassa<sup>9</sup> delle risorse necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato.
- 2.3 Per il II trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 141/2022/R/com<sup>10</sup> ha previsto di confermare, analogamente a quanto già previsto per il I trimestre 2022:
- aliquote annullate per la componente tariffaria *Asos* e per la componente tariffaria *ARIM* per tutte le utenze elettriche;
  - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas.
- 2.4 Come conseguenza di quanto previsto per la componente tariffaria *Asos* per il I e II trimestre 2022, con la medesima deliberazione 141/2022/R/com, l'Autorità ha previsto che la prima rata del contributo dovuto da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 30 giugno 2022, sia posta pari a zero.
- 2.5 Inoltre, con la deliberazione 144/2022/R/gas<sup>11</sup>, l'Autorità ha confermato l'annullamento, per il II trimestre 2022, delle aliquote delle componenti *UG3* e *UG3T* per tutti gli utenti del settore gas.
- 2.6 Il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 141/2022/R/com e 144/2022/R/gas è coperto dalle risorse rese disponibili dal decreto-legge 17/22.
- 2.7 In aggiunta alle manovre di cui ai precedenti punti, con la deliberazione 148/2022/R/gas<sup>12</sup> l'Autorità ha, inoltre, aggiornato l'aliquota dell'elemento *UG2c* della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione *UG2*, di cui all'articolo 42.3, lettera g), della RTDG<sup>13</sup>, attraverso una differenziazione dell'aliquota per scaglioni di

---

<sup>9</sup> La Cassa per i servizi energetici e ambientali

<sup>10</sup> La deliberazione dell'Autorità, 30 marzo 2022, 141/2022/R/com, [www.arera.it/it/docs/22/141-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/141-22.htm).

<sup>11</sup> La deliberazione dell'Autorità, 30 marzo 2022, 144/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/144-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/144-22.htm).

<sup>12</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/148-22.htm).

<sup>13</sup> La parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, [www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm](http://www.arera.it/it/docs/19/570-19.htm)

consumo che comporta una riduzione straordinaria di tale elemento (che assume così valore negativo) fino allo scagione di consumo pari a 5.000 smc/annui.

*Provvedimenti in tema di bonus sociali*

- 2.8 Per il II trimestre 2022, come per i due precedenti, il Governo ha destinato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti più deboli, mediante un rafforzamento dei *bonus* sociali.
- 2.9 Con la deliberazione 141/2022/R/com, l’Autorità ha, pertanto, previsto:
- di lasciare invariato il livello dei *bonus* sociali definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com<sup>14</sup>;
  - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente ai due trimestri precedenti, tramite “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale.
- 2.10 Anche le suddette disposizioni trovano copertura nelle risorse rese disponibili dal decreto-legge 17/22.
- 2.11 In relazione ai *bonus* sociali, inoltre, il Governo, con il decreto-legge 21/22, ha previsto che “*Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro*” (cfr articolo 6, comma 1).
- 2.12 Il decreto-legge 21/22, ai fini di quanto sopra, ha messo a disposizione risorse che sono compatibili con la stima di impatto di tale misura per il solo II trimestre 2022 (cfr articolo 6, comma 2).
- 2.13 Sulla base di alcuni quesiti pervenuti, inoltre, con il chiarimento agli operatori del 16 giugno 2022<sup>15</sup>, l’Autorità ha fornito indicazioni di dettaglio sulle migliori modalità con cui gestire l’erogazione dei CCI nei casi di cessazione della fornitura o di voltura contrattuale da parte del cliente diretto agevolato prima del termine del periodo di agevolazione.
- 2.14 L’articolo 12, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, prevede, infatti, che, nel caso di disattivazione della fornitura del cliente domestico diretto prima del termine del relativo periodo di agevolazione, nonché nei casi di voltura contrattuale prima del suddetto termine, il venditore provveda a corrispondere nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale la quota residua del *bonus* sociale elettrico/gas, a completamento dell’intero periodo di agevolazione (periodo di agevolazione che è pari

---

<sup>14</sup> La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni, [www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm).

<sup>15</sup> Il chiarimento agli operatori pubblicato in data 16 giugno 2022 in merito a “Modalità di erogazione delle quote residue di bonus sociali elettrico/gas a seguito di cessazione/voltura dell’utenza agevolata, con particolare riferimento al cosiddetto ‘bonus sociale integrativo’ (componente compensativa integrativa - CCI)”, <https://www.arera.it/allegati/comunicati/220616.pdf>.

a 12 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del predetto Allegato A).

### **3 Decreto-legge 50/22 in merito ai *bonus* sociali**

3.1 Successivamente all'approvazione delle delibere sopra ricordate, il Governo è di nuovo intervenuto in materia di *bonus* sociali.

3.2 In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge 50/22 prevede che:

- *“Per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022” (cfr comma 1);*
- *“Ai fini delle dichiarazioni ISEE l'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l'eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all'ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso, compensazione e rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo” (cfr comma 2);*

3.3 L'Autorità ha avuto modo di presentare le proprie considerazioni su tale disposizione di legge nella memoria 248/2022/I/com<sup>16</sup>, depositata presso le Commissioni riunite V Bilancio e Tesoro e VI Finanze della Camera dei Deputati in occasione dei lavori di conversione in legge del decreto-legge 50/22.

### **4 Relazione di rendicontazione 212/2022/I/com**

4.1 In sede di conversione in legge del decreto-legge 17/22, è stato inserito l'articolo 2-bis che prevede che *“L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla CSEA ...” (cfr, articolo 2bis, comma 1).*

---

<sup>16</sup> La memoria dell'Autorità 1 giugno 2022, 248/2022/I/com, [www.arera.it/it/docs/22/248-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/248-22.htm).

- 4.2 Con la Relazione 212/2022/I/com<sup>17</sup>, l’Autorità ha, pertanto, fornito al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari la prima rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale rese disponibili con una serie di disposizioni di legge.
- 4.3 Nella Relazione 212/2022/I/com l’Autorità ha dato evidenza di risorse raccolte e stanziare a copertura degli oneri generali di sistema per l’anno 2021 (per entrambi i settori) in eccedenza rispetto alle esigenze del medesimo anno, per un importo pari a circa 518 milioni di euro, di cui 207 per il settore elettrico e 311 per il settore gas.
- 4.4 Come evidenziato nella richiamata memoria 248/2022/I/com, tali risorse sono pertanto disponibili per le finalità di cui al richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 50/22.

## 5 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 5.1 Con la comunicazione congiunta 17 giugno 2022<sup>18</sup>, la Cassa e il GSE<sup>19</sup> hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2023.
- 5.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *ASOS* e *ARIM* e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall’Autorità con le deliberazioni 141/2022/R/com, 144/2022/R/gas e 148/2022/R/gas, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22 e 21/22.
- 5.3 Le nuove previsioni, d’altro canto, riflettono anche lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, che ha un impatto significativo sugli oneri in capo a diversi conti di gestione presso la Cassa, sia in relazione al settore elettrico che in relazione al settore gas.
- 5.4 A fronte della volatilità dei prezzi registrata sul mercato, è stato richiesto a Cassa e GSE di fornire più scenari, basati su diverse ipotesi di valore del PUN.
- 5.5 Lo scenario che ha stimato il PUN medio per l’anno 2022 pari a 250,16 euro/MWh è stato valutato il più coerente all’andamento del mercato registrato nella seconda parte di giugno. A tale scenario, pertanto, si è fatto riferimento per le valutazioni in relazione all’aggiornamento del III trimestre 2022, e a tale scenario si riferiscono le osservazioni riportate nella presente Relazione Tecnica.

### *Situazione conti settore elettrico*

- 5.6 Gli oneri previsti in capo al conto A3<sup>20</sup>, alimentato dalla componente tariffaria *ASOS*, registrano per la competenza 2022 una ulteriore lieve riduzione rispetto alle previsioni del trimestre precedente.

---

<sup>17</sup> Il Rapporto dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale”, [www.arera.it/docs/22/212-22.htm](http://www.arera.it/docs/22/212-22.htm).

<sup>18</sup> La comunicazione di Cassa e GSE prot. 17540 del 17 giugno 2022 (prot. Autorità 27075 del 20 giugno 2022).

<sup>19</sup> Il Gestore dei servizi energetici S.p.A.

<sup>20</sup> Il conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT – “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023”, approvato



- 5.7 Detta riduzione è essenzialmente dovuta all'ulteriore incremento del PUN e dei prezzi dell'energia elettrica registrati nel corso del primo semestre 2022 e previsti per il secondo semestre 2022.
- 5.8 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2021 e 2022, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE.
- 5.9 Tali stime sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE: i dati relativi al 2021 sono in parte ancora stimati o preconsuntivi e pertanto potenzialmente suscettibili di ulteriori variazioni, mentre quelli relativi al 2022 sono una nuova stima che va ad aggiornare la stima precedente. A ciò si aggiunge l'incertezza sull'andamento effettivo dei prezzi dell'energia elettrica che, come detto, ha impatto (non lineare) sugli oneri previsti in capo al conto A3.
- 5.10 Come già evidenziato in sede dei precedenti aggiornamenti tariffari, alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria *A<sub>4RIM</sub>* risentono invece negativamente dei prezzi alti registrati sui mercati. In particolare:
- il conto A4<sup>21</sup>, alimentato dall'elemento *A<sub>4RIM</sub>*, a copertura delle agevolazioni previste per gli usi ferroviari, in quanto l'aumento del PUN comporta un significativo aumento dell'onere di competenza 2021 e 2022 rispetto agli anni precedenti;
  - il conto AS<sup>22</sup>, alimentato dall'elemento *A<sub>SRIM</sub>*, a copertura degli oneri del *bonus* elettrico, sia per il previsto aumento dei beneficiari a partire dall'anno 2021, nonché dell'ampliamento dei medesimi beneficiari previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21/22 e dell'effetto retroattivo derivante dalle disposizioni del decreto-legge 50/22, sia in quanto l'aumento dei costi dell'energia elettrica implica un incremento delle componenti compensative integrative del *bonus* da riconoscere ai medesimi beneficiari.

#### *Situazione conti settore gas*

- 5.11 Anche il conto GS<sup>23</sup>, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, risente della congiuntura dei prezzi, per gli stessi motivi del conto AS.
- 5.12 Risultano, infine, significativamente impattati (in termini di maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas alcuni conti di gestione alimentati dalle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto di cui alla RTTG, che appaiono in sofferenza nonostante l'adeguamento al rialzo delle componenti *CRV<sup>BL</sup>* e *CRV<sup>ST</sup>* disposto dalle deliberazioni 278/2021/R/com<sup>24</sup>, 396/2021/R/com<sup>25</sup>, 635/2021/R/com<sup>26</sup> e 141/2022/R/com (vedere anche successivo paragrafo 7).

---

con la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021, [www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm).

<sup>21</sup> Il conto di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT.

<sup>22</sup> Il conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT.

<sup>23</sup> Il conto di cui di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG,

<sup>24</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, [www.arera.it/it/docs/21/278-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/278-21.htm).

<sup>25</sup> La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com, [www.arera.it/it/docs/21/396-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/396-21.htm).

<sup>26</sup> La deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com, [www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/635-21.htm)

## *Previsione andamento complessivo conti di gestione ed evoluzione degli oneri generali*

5.13 Nonostante il miglioramento delle prospettive per il conto A3, senza ulteriori risorse da parte del bilancio dello Stato, non sarebbe stato possibile confermare nel III trimestre 2022 i livelli annullati delle componenti tariffarie *ASOS*, *ARIM*, *RE*, *RET*, *GS* e *GST*.

## **6 Il decreto-legge 80/22**

6.1 A fronte delle perduranti tensioni geopolitiche che continuano a prolungare l'attuale congiuntura di forte tensione dei prezzi sui mercati energetici, il Governo è intervenuto, da ultimo, con il decreto 80/22, recante specifiche misure volte a contenere, anche per il III trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

6.2 In particolare, in tema di oneri generali di sistema elettrico, l'articolo 1 del decreto-legge 80/22 prevede che:

- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW” (cfr comma 1);*
- *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico” (cfr comma 2);*
- *“Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a complessivi 1.915 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in due quote di cui la prima di 1.000 milioni di euro entro il 30 settembre 2022 e la seconda di 915 milioni di euro entro il 31 ottobre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6” (cfr comma 3).*

6.3 Inoltre, in tema di oneri generali di sistema gas, l'articolo 2 del decreto-legge 80/22 prevede che:

- *“Al fine di contenere per il terzo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, salvo quanto disposto dal comma 5, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022” (cfr comma 3);*
- *“Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 292 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 30 novembre 2022” (cfr comma 4);*
- *“Per contenere ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per il terzo trimestre dell'anno 2022, l'ARERA provvede a ridurre, ulteriormente rispetto a quanto stabilito dal comma 3, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 240 milioni di euro con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno” (cfr comma 5);*

- “Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 240 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 6. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 30 novembre 2022” (cfr comma 6).
- 6.4 Infine, in tema di rafforzamento dei *bonus* sociali per elettricità e gas, l'articolo 3 del decreto-legge 80/22 prevede che:
- “All'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «, con l'obiettivo di mantenere inalterata rispetto al trimestre precedente la spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni citate dall'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso dell'anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, i bonus annuali riconosciuti agli aventi diritto decorrono dalla data del 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora questo non sia possibile, tramite automatico rimborso da eseguirsi entro tre mesi da tale fattura.»” (cfr comma 1);
  - “Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è trasferito a CSEA, entro il 31 ottobre 2022, l'importo di 116 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 6.” (cfr comma 3).
- 6.5 In ragione della modificazione introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 80 /22, l'effetto di retroattività previsto dalla norma di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 50/22 è limitato, per il I trimestre 2022, ai casi in cui è rispettato il valore soglia ISEE valido in tale trimestre. Ciò implica che per clienti con valore del parametro ISEE superiore a quello in vigore nel I trimestre 2022, ma inferiore al valore applicabile dal II trimestre 2022 (nuova soglia ISEE pari a 12.000) l'effetto di retroattività decorre dal II trimestre 2022. Ciò determina un impatto economico della retroattività di 116 milioni per l'anno 2022.

## **7 Altre considerazioni in merito al settore gas**

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 36 della RTTG sono istituiti, tra gli altri:
- il corrispettivo unitario variabile  $CRV^{FG}$ , espresso in euro/smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl;
  - la componente tariffaria  $CRV^{OS}$ , espressa in euro/smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
  - la componente tariffaria  $CRV^{BL}$ , espresso in euro/smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;

- la componente tariffaria  $CRV^{ST}$ , espresso in euro/smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement gas*.
- 7.2 I conferimenti di capacità di rigassificazione per l'anno termico 2021-2022 e le recenti procedure concorsuali svolte dalle imprese di rigassificazione del Gnl per l'allocazione della capacità di rigassificazione per gli anni termici 2022-2023 e successivi hanno fatto emergere un ridotto fabbisogno di accantonamenti per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione.
- 7.3 Di conseguenza, l'attuale livello del corrispettivo  $CRV^{FG}$ , pari a 0,0705 centesimi di euro/smc, risulta sovradimensionato rispetto agli oneri per il fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l'anno 2022 (che sarà liquidato nel corso dell'anno 2023).
- 7.4 Pertanto, tenendo conto sia degli oneri previsti, sia dell'andamento stimato dei volumi di gas per l'anno 2022, la stima delle disponibilità residue in giacenza sul "Conto oneri impianti di rigassificazione" è sufficiente per far fronte agli esborsi relativi al fattore di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione stimati per l'ultimo anno del quinto periodo di regolazione (2023), nonché a garantire un margine di riserva sul conto.
- 7.5 Ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
- $CRV^{OS}$  sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 27, comma 6, della RAST<sup>27</sup>;
  - $CRV^{BL}$  sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11<sup>28</sup>;
  - $CRV^{ST}$  sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG<sup>29</sup>.
- 7.6 L'Autorità con la deliberazione 176/2022/R/gas<sup>30</sup> ha fissato, per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 36.1, lettera g), della RTTG, pari a 2,4300 centesimi di euro/smc.
- 7.7 Afferiscono al conto oneri stoccaggio, alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $CRV^{OS}$ , gli oneri relativi al premio giacenza introdotto con la deliberazione 165/2022/R/gas<sup>31</sup> al fine di incentivare il riempimento degli stoccaggi da parte degli operatori di mercato in coerenza con l'obiettivo del 90% di riempimento stabilito con il decreto-legge 17/22.
- 7.8 La quantificazione del corrispettivo  $CRV^{OS}$  definita, per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, con la deliberazione 176/2022/R/gas non ha tenuto conto degli oneri di cui al precedente punto.

---

<sup>27</sup> La "Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale" (RAST), approvata con la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas, [www.arera.it/it/docs/19/067-19.htm](http://www.arera.it/it/docs/19/067-19.htm).

<sup>28</sup> La deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11, [www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm](http://www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm).

<sup>29</sup> Il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, [www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm](http://www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm).

<sup>30</sup> La deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/176-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/176-22.htm).

<sup>31</sup> La deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/165-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/165-22.htm).

- 7.9 L'Autorità, con la deliberazione 396/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo  $CRV^{BL}$  fosse fissato pari a 0,3300 centesimi di euro/smc e con la deliberazione 635/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il valore del medesimo corrispettivo  $CRV^{BL}$  sia fissato a 0,9000 centesimi di euro/smc.
- 7.10 Il corrispettivo  $CRV^{ST}$  è funzionale alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale.
- 7.11 I volumi di delta in-out approvvigionati in base alla prima sessione di aggiustamento di competenza e delle sessioni di bilanciamento 2020 risultano significativamente superiori a quelli risultanti dalle sessioni di aggiustamento del periodo 2013-2019.
- 7.12 L'Autorità con la deliberazione 396/2021/R/com ha disposto che, a valere dal 1 aprile 2022, il corrispettivo  $CRV^{ST}$  fosse fissato pari a 2,0000 centesimi di euro/smc, e con la deliberazione 635/2021/R/com, ha disposto che, a valere dal 1 luglio 2022, il medesimo corrispettivo  $CRV^{ST}$  sia fissato pari a 3,1000 centesimi di euro/smc.
- 7.13 Il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com ha modificato quanto già stabilito dalla deliberazione 635/2021/R/com, prevedendo che, a decorrere dal 1 luglio 2022, il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$  è fissato a 5,5000 centesimi di euro/smc.
- 7.14 A fronte dell'aumento dei volumi di delta in-out rilevati per gli anni termici 2020 e 2021 il corrispettivo  $CRV^{ST}$  risulta sottodimensionato rispetto alla necessità di gettito.

## Parte seconda: aggiornamento III trimestre 2022

### 8 Aggiornamento dal 1 luglio 2022 per il settore elettrico e per il settore gas

- 8.1 Con la deliberazione 295/2022/R/com l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 80/22, confermando anche per il III trimestre 2022:
- l’annullamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* per tutte le utenze elettriche;
  - l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas.
- 8.2 Con la deliberazione 296/2022/R/gas<sup>32</sup>, l’Autorità, in attuazione alle disposizioni del decreto-legge 80/22, ha, inoltre:
- confermato l’annullamento, per il III trimestre 2022, delle aliquote della componente *UG<sub>3</sub>* e *UG<sub>3T</sub>* per tutti gli utenti del settore gas;
  - aggiornato l’aliquota dell’elemento *UG2c* della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione *UG2*, di cui all’articolo 42.3, lettera g), del RTDG, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del medesimo decreto.
- 8.3 Con la deliberazione 295/2022/R/com, l’Autorità ha, infine, dato seguito a quanto previsto dal comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com e dal comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com, fissando, a partire dall’1 luglio 2022, il valore del corrispettivo *CRV<sup>BL</sup>* pari a 0,9000 centesimi di euro/smc e il valore del corrispettivo *CRV<sup>ST</sup>* pari a 5,5000 centesimi di euro/smc.

### 9 Altre disposizioni in merito al settore elettrico

- 9.1 In conseguenza di quanto previsto al punto 8.1, con la deliberazione 295/2022/R/com l’Autorità ha previsto che, per l’anno 2022, la seconda rata dovuta dalle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017<sup>33</sup>, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel<sup>34</sup>), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa.
- 9.2 L’Autorità ha, pertanto, dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l’anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel<sup>35</sup>).

---

<sup>32</sup> La deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/296-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/296-22.htm).

<sup>33</sup> Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

<sup>34</sup> La deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel, , [www.arera.it/it/docs/21/479-21.htm](http://www.arera.it/it/docs/21/479-21.htm)

<sup>35</sup> La deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel, [www.arera.it/it/docs/18/285-18.htm](http://www.arera.it/it/docs/18/285-18.htm).

## 10 Disposizioni in merito ai *bonus* elettrico e gas

- 10.1 Con la deliberazione 295/2022/R/com, l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto 80/22, confermando anche per il III trimestre 2022 la procedura applicata con le deliberazioni 635/2021/R/com e 141/2022/R/com, e, pertanto, ha previsto:
- di lasciare, anche per il III trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
  - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente al I e al II trimestre 2022, tramite “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), che siano in grado di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali incorreranno i clienti domestici beneficiari dei *bonus* sociali.
- 10.2 La deliberazione 295/2022/R/com ha anche introdotto disposizioni relative all’erogazione dei CCI nei casi in cui i clienti agevolati in modo diretto cessino la fornitura o effettuino una voltura prima del termine del periodo di agevolazione.

## 11 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG a partire dal 1 ottobre 2022 e dal 1 gennaio 2023

- 11.1 La deliberazione 295/2022/R/com ha anche dato disposizioni in merito ad alcune componenti di cui alla RTTG a valere dai prossimi trimestri. In particolare:
- ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l’intera annualità 2022, in relazione alle problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese cosiddette “gasivore” (vedere successivo paragrafo 13);
  - ha ridefinito il valore della componente  $CRV^{OS}$ , per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, fissandolo pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, modificando quanto già disposto dal punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas;
  - ha ridefinito il valore della componente  $CRV^{BL}$ , integrando quanto già disposto al comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com, fissandolo pari a 1,3500 centesimi di euro/smc a partire dal 1 ottobre 2022;
  - ha ridefinito il valore del corrispettivo  $CRV^{ST}$ , integrando pertanto quanto già disposto con il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com, fissandolo pari a 6,500 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1 ottobre 2022;
  - ha previsto di ridurre l’attuale livello del corrispettivo  $CRV^{FG}$ , pari a 0,0705 centesimi di euro/smc, fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/smc a partire dall’1 gennaio 2023.

## **Parte terza: altre disposizioni**

### **12 Destinazione ai conti di gestione delle risorse provenienti dal Bilancio dello Stato**

- 12.1 Come già avvenuto nei trimestri precedenti, con la deliberazione 295/2022/R/com l’Autorità ha impartito disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dal decreto-legge 80/22, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati.
- 12.2 Tale destinazione è stata definita alla luce delle analisi e dei criteri di valutazione sottesi alla Relazione 212/2022/I/com relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale rese disponibili dal Governo.
- 12.3 Si è tenuto conto, in particolare:
- delle risorse originariamente previste per gli interventi sulle tariffe del 2021 e poi risultate in eccesso (si veda il precedente punto 4.3), che sono così state destinate alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 50/22, come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 80/22, ossia a coprire l’onere per il potenziamento dei *bonus* sociali nel III trimestre del 2022;
  - delle risorse già messe a disposizione dal Governo per l’annullamento degli oneri generali e il rafforzamento dei *bonus* sociali nel primo semestre 2022, confrontate con la miglior previsione disponibile dei fabbisogni annui di ciascun conto di gestione per il medesimo anno 2022.

### **13 Disposizione in tema di procedimento per la definizione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale**

- 13.1 Il decreto 541/21<sup>36</sup>, recante rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale (“imprese gasivore”), assegna numerose funzioni all’Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore, nel quale assumono un ruolo rilevante anche la Cassa e l’ENEA.
- 13.2 Il decreto 541/21 prevede che le agevolazioni per le imprese gasivore, consistenti nella riduzione o annullamento di una parte delle componenti RE e RET degli oneri di sistema gas, abbiano effetto dal 1 aprile 2022.
- 13.3 L’Autorità, con la deliberazione 41/2022/R/gas<sup>37</sup>, ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi della disciplina delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/21, a cui ha fatto seguito una prima consultazione urgente (documento per la consultazione 59/2022/R/gas<sup>38</sup>) nella quale è stata esplorata la possibilità di una prima applicazione provvisoria della misura, con modalità semplificate e salvo conguaglio.

---

<sup>36</sup> Il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021.

<sup>37</sup> La deliberazione dell’Autorità, 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/041-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/041-22.htm).

<sup>38</sup> Il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas, [www.arera.it/it/docs/22/059-22.htm](http://www.arera.it/it/docs/22/059-22.htm)



- 13.4 L'orientamento ad una prima applicazione, per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, in via urgente e semplificata delle agevolazioni alle imprese gasivore ha fatto emergere, da parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione, criticità, sia dal punto di vista dei compiti assegnati in primo luogo ai venditori, che da un punto di vista gestionale, con particolare riferimento ai rischi di conguaglio una volta acquisite le dichiarazioni definitive per il medesimo periodo.
- 13.5 In considerazione di quanto sopra, come già evidenziato (*cf*r punto 11.1.), l'Autorità ha deciso di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l'intera annualità 2022 e, in tal modo, permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 (nel quale le suddette componenti sono annullate).
- 13.6 La deliberazione 41/2022/R/gas ha previsto di fissare il termine per la chiusura del procedimento entro il 30 giugno 2022, salvo esigenze istruttorie che rendano necessaria una proroga di tale termine.
- 13.7 Con la deliberazione 295/2022/R/com l'Autorità ha prorogato al 15 ottobre 2022 il termine per la conclusione del procedimento avviato con la deliberazione 41/2022/R/gas.